

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 28499/2026
Roma, lì, 27/07/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

PIERLUIGI DI STEFANO - Presidente -
GIUSEPPINA ANNA ROSARIA
PACILLI
BENEDETTO PATERNO'
RADDUSA
ROBERTA LICCI
PAOLO DI GERONIMO - Relatore -

Sent. n. sez. 974/2026
UP - 24/06/2026
R.G.N. 14455/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

██████████ nato a ██████████ il ██████████

avverso la sentenza del 18/11/2025 della Corte d'appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Raffaele Gargiulo,
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato ██████████ il quale si riporta ai motivi e ne chiede
l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano confermava la condanna del ricorrente in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia, commesso ai danni di ██████████ con la quale aveva instaurato un rapporto di convivenza presso la propria abitazione, nonostante ivi risiedesse anche la coniuge, ██████████ Il *menage* familiare sarebbe stato contraddistinto dal fatto che le predette donne intrattenevano una relazione tra di loro, oltre che con l'imputato, il tutto in contesto di relazioni sessuali anche con altri soggetti, rapporti rispetto ai quali il

Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: PAOLO DI GERONIMO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7fcd61dbb798c5b
Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33f77e349812eb09



ricorrente, oltre ad essere consenziente, realizzava anche foto e video.

In tale contesto, la [REDACTED] sarebbe stata in più occasioni malmenata ed abitualmente offesa e minacciata, il tutto nell'ambito di una relazione contraddistinta dall'elevata differenza di età esistente con il ricorrente, che all'epoca aveva circa 30 anni, mentre la persona offesa era appena divenuta maggiorenne.

Occorre premettere che, in primo grado, l'imputato era stato assolto dai reati di maltrattamenti ai danni della coniuge - [REDACTED] - nonché da quello di induzione e sfruttamento della prostituzione della [REDACTED] e della [REDACTED] oltre che di violenza sessuale ai danni di quest'ultima.

2. Nell'interesse dell'imputato sono stati formulati sei motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, al suo interno articolato in più punti, si deduce il vizio di omessa motivazione, sul presupposto che la Corte di appello - a fronte delle specifiche contestazioni in ordine alla attendibilità della persona offesa costituita parte civile - si era limitata a richiamare *per relationem* la sentenza di primo grado. Difetterebbe qualsivoglia giustificazione rispetto alle considerazioni assertive recepite dal primo giudice (relativamente alla fragilità psicologica della persona offesa e alla sudditanza affettiva).

Peraltro, la Corte di appello avrebbe omesso di confrontarsi con la specifica censura concernente il fatto che l'imputato era stato assolto, in primo grado, dai reati di cui ai capi 2), 3) e 4), pur sempre contestati sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, senza che si fornisse alcuna giustificazione in ordine all'attendibilità della valutazione frazionata.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce il vizio di travisamento della prova, nella misura in cui la corte di appello e il giudice di primo grado avrebbero recepito la tesi della sudditanza della persona offesa, conseguenza di una presunta debolezza psichica, senza che tali dati emergessero in alcun modo dalle acquisizioni processuali, nonostante le condotte descritte (relazione sessuale con la moglie dell'imputato e, più in generale, propensione ad intrattenere plurimi rapporti sessuali, anche in un contesto di meretricio) deporrebbero in senso contrario.

2.3. Con il terzo motivo, si deduce il vizio di motivazione relativamente alla mancata acquisizione di riscontri esterni idonei a confermare la tesi sostenuta dalla persona offesa. In particolare, si assume che le ingiurie e le frasi "sgradevoli" che intercorrevano tra i protagonisti della vicenda non integrerebbero di per sé l'elemento costitutivo del reato.

2.4. Con il quarto motivo, si deduce il vizio di motivazione relativamente alla ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato, non potendo questo essere desunto dal livello di prostrazione procurato alla persona offesa, occorrendo la



dimostrazione della consapevolezza dell'autore della condotta di porre in essere una pluralità di azioni nell'ambito di un unico contesto maltrattante.

2.5. Con il quinto motivo, si deduce il vizio di motivazione relativamente alla sussistenza dell'elemento della convivenza tra i protagonisti della vicenda, ritenendosi provata la mera coabitazione, ma non anche l'instaurazione di una relazione basata sulla reciproca solidarietà e da una reciproca *affectio* di natura familiare.

2.6. Con il sesto motivo si censura l'omessa indicazione dei criteri di liquidazione della provvisionale riconosciuta in favore della parte civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo, secondo e terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, posto che – sia pur con riguardo a diversi profili – censurano l'omessa motivazione, sotto il profilo dell'inidoneità del richiamo *per relationem* alla sentenza di primo grado per dare risposta ai motivi di appello.

Invero, la sentenza impugnata, nel riproporre testualmente ampi brani di quella di primo grado, ha compiuto esclusivamente un'operazione di sintesi, indicando gli aspetti fattuali salienti e determinanti ai fini dell'accertamento del fatto.

In tal modo, si è dato conto della nascita del rapporto sentimentale - e non già di mera coabitazione – tra l'imputato e la persona offesa, come pure del trattamento sicuramente maltrattante che è stato realizzato ai danni di quest'ultima.

Né è corretta l'affermazione secondo cui la sentenza di appello non si sarebbe in alcun modo confrontata con la censura di inattendibilità, posto che nei sintetici passaggi dedicati a tale aspetto si dà conto dei riscontri oggettivi ed esterni al narrato della persona offesa.

In particolare, si richiamano sia le deposizioni rese da coloro cui la persona aveva riferito delle condotte maltrattanti, sia della constatazione delle tracce delle percosse e delle lesioni personali riferite dalla [REDACTED]

Parimenti risultano, sia pur sinteticamente, richiamati e analizzati i dati documentali estrapolati dai messaggi che i protagonisti della vicenda si scambiavano, ritenuti nella loro oggettività dimostrativi della condotta maltrattante.

Altrettanto dicasi per le foto ed i video a contenuto sessuale, rinvenuti sul cellulare dell'imputato, è che hanno offerta conferma certa a quanto riferito dalla persona offesa.

In buona sostanza, quindi, il profilo dell'attendibilità risulta esser stato



autonomamente vagliato, il che consente di escludere la ricorrenza del denunciato vizio di omessa motivazione.

2.2. Né rileva il fatto che la Corte di appello non sia scesa nella valutazione di quei profili prettamente psicologici afferenti alla vulnerabilità della persona offesa. Invero, le considerazioni che su tale aspetto ha speso la sentenza di primo grado riguardano essenzialmente una non necessaria spiegazione delle dinamiche relazionali.

Si ritiene, infatti, che a fronte di condotte che nella loro oggettività integrano il reato di maltrattamenti, è sostanzialmente non dirimente stabilire le ragioni personali che hanno indotto la persona offesa a subire la perpetrazione del reato, come pure non rilevano i motivi che non hanno condotto ad una immediata interruzione della convivenza.

Il dato determinate, ai fini dell'accertamento penale, è costituito dal fatto che le condotte maltrattanti siano state poste in essere nella loro oggettività, a nulla rilevando il grado di vulnerabilità della persona offesa, come pure la sua capacità di resistenza. In tal senso si è già espressa questa Corte, affermando il principio secondo cui fronte di condotte abitualmente vessatorie, che siano concretamente idonee a cagionare sofferenze, privazioni ed umiliazioni, il reato non è escluso per effetto della maggiore capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa, non essendo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice la riduzione della vittima a succube dell'agente (Sez.6, n.809 del 17/10/2022, dep.2023, Rv.284107; Sez.6, n.37978 del 3/7/2023, Rv.285273).

3. Maggiore attenzione merita l'ulteriore profilo concernente l'inattendibilità della persona offesa, desunta dal fatto che, per le ipotesi di reato diverse dai maltrattamenti, l'imputato è stato assolto.

Si assume che per poter giustificare l'attendibilità della persona offesa, sulla base di una diversificata valutazione frazionata delle sue dichiarazioni, la Corte di appello avrebbe dovuto espressamente motivare sul punto, al fine di offrire un'adequata risposta ai motivi di appello.

3.1. Invero, deve rilevarsi che il tema è stato solo implicitamente affrontato dalla sentenza impugnata senza che, tuttavia, da ciò possa conseguirne il vizio di omessa motivazione.

A ben vedere, infatti, il motivo di appello e la sua riproposizione con il ricorso per cassazione scontano un vizio di fondo che lo pone ai limiti dell'inammissibilità per difetto di specificità.

Dalla lettura della sentenza di primo grado, emerge chiaramente come l'assoluzione dell'imputato dai reati di maltrattamenti ai danni della [REDACTED] nonché dal reato di sfruttamento della prostituzione e di violenza sessuale, non sia affatto dipeso da una valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni della



persona offesa.

Invero, il giudice di primo grado ha rilevato come, in relazione ai maltrattamenti ai danni della [REDACTED] le dichiarazioni della [REDACTED] erano generiche e, soprattutto, difettava l'acquisizione della fonte diretta di prova, evidentemente ad individuarsi nella persona offesa di quel reato ([REDACTED] e non [REDACTED])

Per quanto concerne, invece, i restanti reati, l'assoluzione non è dipesa da una valutazione di inattendibilità della persona offesa che, nel descrivere le condotte ascritte all'imputato, non ha smentito il fatto storico in quanto tale.

I giudici di merito, prendendo a riferimento i fatti così come riferiti dalla [REDACTED] hanno ritenuto di non qualificarli in termini di reato. A ben vedere, quindi, l'assoluzione dell'imputato è dipesa dalla assoluta attendibilità della persona offesa e dalla descrizione dei fatti offerta in maniera obiettiva e senza alcun intento di avvalorare la commissione dei reati contestati.

Il giudice di primo grado ha, infatti, valorizzato il fatto che la [REDACTED] pur ammettendo di essersi prostituita, ha escluso una condotta di induzione o sfruttamento da parte dell'imputato. Parimenti, per quanto concerne il reato di violenza sessuale, non è stata rappresentata una sicura condotta di costrizione della volontà.

Le assoluzioni pronunciate in primo grado, quindi, lungi da mettere in dubbio l'attendibilità della dichiarante sono state ritenute come una indiretta conferma della genuinità del suo narrato, espressamente ritenuto – da entrambi i giudici di merito – scevro da intendi calunniatori e dotato di assoluta attendibilità.

3.2. A fronte dell'assoluzione dell'imputato non già per la presunta inattendibilità della persona offesa, bensì perché quest'ultima aveva reso una descrizione dei fatti tale da non consentire di ritenere con certezza configurati i reati contestati, viene necessariamente meno anche il profilo della presunta valutazione frazionata delle dichiarazioni della predetta.

Tale carenza emerge anche dal ricorso per cassazione, lì dove il ricorrente, nel ribadire l'omessa valutazione dell'attendibilità, sottolinea un deficit motivazione con riguardo al parziale esito assolutorio, senza minimamente confrontarsi con le argomentazioni poste a fondamento della sentenza di primo grado che è pervenuta all'esclusione dei predetti reati proprio sulla base del narrato della persona offesa.

4. Il quarto motivo di ricorso, dedicato all'insussistenza dell'elemento soggettivo, è infondato.

La Corte di appello, sia pur in maniera sintetica, ha dato conto di aver compiuto la verifica in ordine alla sussistenza del dolo, applicando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel reato abituale, il dolo non



richiede la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale la serie di condotte criminose, sin dalla loro rappresentazione iniziale, siano finalizzate; è invece sufficiente la consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività delittuosa, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice (Sez.6, n. 15146 del 19/3/2014, Rv. 259677).

Ne consegue che la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 cod. pen. non implica l'intenzione di sottoporre la vittima, in modo continuo e abituale, ad una serie di sofferenze fisiche e morali, ma solo la consapevolezza dell'agente di persistere in un'attività vessatoria (Sez.3, n. 1508 del 16/10/2018, dep.2019, Rv.274341-02).

Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che correttamente è stata riconosciuta la sussistenza del dolo, in considerazione delle condotte reiterate e gravemente vessatorie, così come concordemente ricostruite dai giudici di merito.

5. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente tende ad escludere la sussistenza di un rapporto di convivenza basato su una relazione sentimentale paragonabile a quella *more uxorio*, sostenendo che avrebbe instaurato con la persona offesa una mera coabitazione.

Il motivo non si confronta in alcun modo con le risultanze processuali, dalle quali risulta che la convivenza era seguita all'insorgere di una stabile relazione sentimentale, nota ai parenti e conoscenti delle parti interessate e sicuramente basata su un rapporto affettivo.

È pur vero che il tipo di relazione può ritenersi non convenzionale, posto che si era instaurato un rapporto sentimentale tra il ricorrente e la persona offesa con il consenso della moglie del ricorrente, sicchè i tre condividevano la medesima abitazione, pur nella consapevolezza della natura dei rapporti intercorrenti tra ciascuno di loro.

Tale circostanza, tuttavia, attiene esclusivamente all'ambito delle scelte personali e insindacabili dei protagonisti della vicenda, ma non è di per sé idoneo ad escludere che la persona offesa fosse stabilmente convivente e legata sentimentalmente con il ricorrente, nell'ambito di un contesto di natura familiare.

6. Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato, dovendosi ribadire che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisoria, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente deliberativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez.2, n.44859 del 17/10/2019, Rv.277773-02).



7. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 24/06/2026

Il Consigliere estensore
PAOLO DI GERONIMO

Il Presidente
PIERLUIGI DI STEFANO

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE
GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.

